



Determina del Direttore Generale

Decisione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,

Oggetto	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto la fornitura di azoto liquido e ghiaccio secco per le esigenze della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
Operatore economico	SOL S.p.A.
Procedura	Affidamento diretto, previa acquisizione di unico preventivo, tramite piattaforma telematica U-Buy Cineca.
CIG	BC49D77EDE - acquisito tramite U-Buy Cineca interoperabile con PCP ANAC
Importo massimo Accordo Quadro	Euro 89.920,00 oltre IVA, comprensivo dell'opzione di rinnovo annuale fino al massimo di quattro annualità.
Contratto primo anno	Euro 22.480,00 oltre IVA
RUP	Dott. Raffaele Sepe
Periodo contrattuale	15/07/2026 – 14/07/2027, con facoltà per la Stazione Zoologica Anton Dohrn di disporre fino a tre rinnovi annuali espressi, per una durata massima complessiva fino al 14/07/2030.

Il Direttore Generale,

Visto lo Statuto dell'Ente approvato dal CdA della Stazione Zoologica Anton Dohrn con delibera n. 31 del 15 marzo 2022, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 218 del 2016 ed approvato dal MUR in data 16 maggio 2022, prot. num. 46;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Stazione Zoologica Anton Dohrn;

Visto il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 settembre 2018 e ss. mm.ii.;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 31/07/2024, con la quale viene nominato Direttore Generale l'ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere;

Premesso che:

- la Stazione Zoologica Anton Dohrn svolge attività istituzionali di ricerca scientifica che richiedono l'utilizzo ricorrente di azoto liquido e ghiaccio secco, con particolare riferimento alla conservazione di campioni biologici, alla gestione di sistemi e apparecchiature criogeniche, al trasporto e alla manipolazione di materiali sensibili alla temperatura, nonché allo svolgimento di attività sperimentali presso le proprie strutture;
- la continuità e la tempestività delle forniture in oggetto costituiscono presupposto essenziale per evitare interruzioni delle attività di laboratorio e per assicurare la corretta conservazione del patrimonio scientifico dell'Ente. La mancata disponibilità dei prodotti criogenici può determinare pregiudizi per campioni, colture, materiali biologici, protocolli sperimentali e apparecchiature, con conseguenze rilevanti sotto il profilo tecnico-scientifico e organizzativo;
- l'esperienza gestionale maturata evidenzia che i quantitativi di azoto liquido e ghiaccio secco non sono predeterminabili con assoluta certezza, in quanto dipendono dall'andamento delle attività sperimentali, dalle esigenze dei laboratori, dalle condizioni di conservazione dei materiali e dalle

richieste dei gruppi di ricerca. Risulta pertanto opportuno adottare uno strumento contrattuale flessibile, idoneo a consentire l'emissione di ordinativi applicativi in funzione delle effettive necessità dell'Ente;

Ritenuto opportuno che per le ragioni sopra esposte, in coerenza con l'interesse pubblico, procedere mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tale istituto consente di definire preventivamente le condizioni tecniche, economiche e contrattuali della fornitura, rinviando ai singoli ordinativi l'individuazione delle quantità effettivamente necessarie e dei relativi punti di consegna;

Preso atto che:

- l'Accordo Quadro avrà durata iniziale di dodici mesi, con facoltà della Stazione Zoologica Anton Dohrn di disporre, con provvedimento espresso e non automatico, fino a tre rinnovi annuali, per una durata complessiva massima non superiore a quarantotto mesi. La durata complessiva rientra nel limite ordinario previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023;
- Il valore economico dell'Accordo Quadro è stato determinato sulla base:
 - del fabbisogno annuale stimato dai laboratori dell'Ente, riportato nell'Allegato 1;
 - dei prezzi unitari contenuti nell'Offerta SOL S.p.A. n. SCT/FB/26 del 1° luglio 2026;
 - della durata massima prevista dell'Accordo Quadro:

In particolare, l'offerta economica prevede:

- **Azoto liquido:** € 1,40/litro oltre IVA;
- **Ghiaccio secco:** € 1,60/kg oltre IVA;

prezzi comprensivi delle spese di trasporto e consegna presso le sedi della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Sulla base del fabbisogno annuale stimato dall'Ente:

Prodotto	Quantità annua	Prezzo unitario	Totale
Ghiaccio secco	5.300 kg	€ 1,60	€ 8.480,00
Azoto liquido	10.000 litri	€ 1,40	€ 14.000,00
Totale annuale			€ 22.480,00

Il valore massimo dell'Accordo Quadro, determinato su quattro annualità complessive (una iniziale e tre eventuali rinnovi), è pertanto pari a: **€ 89.920,00 oltre IVA**. Tale importo costituisce esclusivamente il limite massimo potenzialmente affidabile e **non determina alcun obbligo di acquisto** né attribuisce all'operatore economico alcun diritto al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale. Il valore delle annualità successive ha carattere meramente previsionale e non costituisce autorizzazione di spesa;

In relazione alla procedura di affidamento visto che:

- l'importo massimo stimato dell'affidamento, pari a € 89.920,00 oltre IVA, risulta inferiore alla soglia di euro 140.000,00 prevista per l'affidamento diretto di servizi e forniture dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, è consentito procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici;
- la presente decisione di contrarre e contestuale affidamento è adottata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che per gli affidamenti diretti prevede che l'atto individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, ai requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- è stato acquisito un unico preventivo dall'operatore economico SOL S.p.A., soggetto specializzato nel settore della produzione, distribuzione e gestione di gas tecnici e prodotti criogenici, dotato di esperienza, struttura organizzativa, capacità logistica e competenze tecniche idonee ad assicurare la fornitura richiesta nel rispetto delle condizioni di sicurezza, qualità e continuità necessarie per le attività scientifiche dell'Ente.
- la richiesta di un unico preventivo risponde ad esigenze di semplificazione, tempestività, economicità e adeguatezza dell'azione amministrativa, tenuto conto della natura standardizzata e ricorrente della fornitura, dell'importo inferiore alla soglia per l'affidamento diretto, della necessità di assicurare continuità operativa ai laboratori e della comprovata specializzazione dell'operatore interpellato;
- il preventivo presentato da SOL S.p.A. è stato valutato dal RUP sotto il profilo tecnico ed economico ed è ritenuto congruo, adeguato rispetto alle esigenze dell'Ente e coerente con le condizioni di mercato per forniture analoghe, tenuto conto degli oneri connessi a trasporto, consegna, movimentazione, sicurezza, gestione dei recipienti e continuità della fornitura;
- la scelta dell'operatore economico è inoltre motivata dalla necessità di garantire la continuità di una fornitura essenziale per la conservazione di campioni biologici e per il funzionamento delle apparecchiature criogeniche dell'Ente, la cui interruzione potrebbe arrecare pregiudizio alle attività istituzionali di ricerca;

Visto che l'affidamento ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con SOL S.p.A. per la fornitura di azoto liquido e ghiaccio secco, nonché per le attività accessorie e funzionali alla corretta esecuzione della fornitura, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico. Le forniture potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- azoto liquido per uso tecnico-scientifico e di laboratorio;
- ghiaccio secco in pellet, blocchi o altra pezzatura richiesta;
- trasporto presso le sedi indicate negli ordinativi;
- scarico, movimentazione e consegna al punto di utilizzo, nei limiti delle condizioni logistiche e di sicurezza delle sedi;
- eventuale rabbocco di contenitori o serbatoi criogenici, ove richiesto;
- eventuale messa a disposizione, sostituzione o gestione di recipienti criogenici, secondo le condizioni tecniche ed economiche offerte;
- assistenza tecnica e documentazione di sicurezza dei prodotti forniti;

Preso atto che le forniture potranno essere richieste presso le sedi della Stazione Zoologica Anton Dohrn indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, tra cui:

- Stazione Zoologica Anton Dohrn - Sede Centrale, Villa Comunale, Via Francesco Caracciolo n. 39, 80122 Napoli;
- Stazione Zoologica Anton Dohrn - Sede Molosiglio, Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 1, 80133 Napoli.

Le consegne saranno effettuate secondo le modalità stabilite negli ordinativi applicativi e nel Capitolato Tecnico, previa interlocuzione con il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto o con il referente della struttura interessata;

Le condizioni dell'offerta economica SOL relative a termini di consegna e pagamento si intendono recepite esclusivamente se compatibili con il Capitolato Tecnico e con lo Schema di Accordo Quadro; in caso di difformità, prevalgono i livelli di servizio, le modalità di ordinazione, la fatturazione e i termini di pagamento stabiliti dagli atti SZN.

Considerato che:

- l'Accordo Quadro avrà durata iniziale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula o dalla diversa data di avvio dell'esecuzione eventualmente indicata negli atti contrattuali;

- la Stazione Zoologica Anton Dohrn si riserva la facoltà di disporre fino a tre rinnovi annuali, ciascuno della durata di dodici mesi, fino ad una durata massima complessiva di quarantotto mesi. I rinnovi non operano automaticamente e non costituiscono diritto dell’Affidatario;
- ciascun rinnovo dovrà essere disposto con apposito provvedimento espresso, preferibilmente prima della scadenza dell’annualità in corso, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, della permanenza dell’interesse pubblico, della convenienza economica, dell’assenza di strumenti di acquisto sopravvenuti più convenienti o obbligatori e della disponibilità delle risorse di bilancio;
- la copertura finanziaria attualmente disponibile riguarda la quota di competenza dell’esercizio 2026 relativa alla prima annualità contrattuale, pari a euro 11.200,00 oltre IVA, per complessivi euro 13.664,00 IVA inclusa. La restante quota della prima annualità, ricadente sull’esercizio 2027, sarà oggetto di successiva imputazione contabile nei limiti delle disponibilità di bilancio e degli ordinativi effettivamente emessi. Gli eventuali impegni di spesa relativi alle annualità successive saranno assunti esclusivamente con separati provvedimenti, subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e alla scelta dell’Ente di esercitare il rinnovo annuale;

Visto il seguente quadro economico:

Voce	Imponibile	IVA 22%	Totale
Prima annualità - valore massimo ordinabile; impegno contabile assunto nei limiti della competenza 2026 e degli ordinativi effettivi	€ 22.480,00	€ 4.945,60	€ 27.425,60
Seconda annualità eventuale, subordinata a rinnovo espresso	€ 22.480,00	€ 4.945,60	€ 27.425,60
Terza annualità eventuale, subordinata a rinnovo espresso	€ 22.480,00	€ 4.945,60	€ 27.425,60
Quarta annualità eventuale, subordinata a rinnovo espresso	€ 22.480,00	€ 4.945,60	€ 27.425,60
Valore massimo stimato dell’Accordo Quadro	€ 89.920,00	€ 19.782,40	€ 109.702,40

La quota di spesa di competenza dell’esercizio 2026, pari a euro 11.200,00 oltre IVA, per complessivi euro 13.664,00 IVA inclusa, trova copertura sulle pertinenti disponibilità del bilancio dell’Ente, sul Conto COAN CA.C.1.02.01.02.010 - Materiale di consumo per laboratorio, alla scrittura n. 5511 del 07-07-2026. La quota residua della prima annualità contrattuale, ricadente sull’esercizio 2027, sarà imputata con successiva scrittura contabile prima dell’emissione dei relativi ordinativi applicativi;

Il presente provvedimento non determina impegno di spesa per le annualità successive alla prima. Gli eventuali impegni relativi ai rinnovi saranno assunti solo successivamente, con autonomi atti, in presenza di idonea copertura finanziaria.

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti Pubblici. Il ricorso all’Accordo Quadro non è finalizzato a eludere l’applicazione del Codice né a limitare indebitamente il confronto concorrenziale, ma risponde alla necessità di razionalizzare e semplificare l’acquisizione di forniture omogenee, ripetitive e non predeterminabili nel loro esatto quantitativo.

Richiamato il vigente Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

Verificato che alla data di stesura del presente atto non sono attive convenzioni o accordi quadro aggiudicati da Consip s.p.a aventi a oggetto la fornitura di cui si necessita;

Preso atto che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 140.000,00 e che, secondo il parere MIT n. 3218 del 30/01/2025, l'utilizzo della PAD certificata può essere ritenuto equivalente all'uso del MEPA per affidamenti diretti;

Preso atto altresì:

- dell'entrata in vigore dal 01 gennaio 2024, della piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- che la SZN è parte del consorzio CINECA e mediante affidamento "in house", si è acquisito l'utilizzo della Piattaforma Digitale di Approvvigionamento "U-BUY" - Piattaforma di E-Procurement di CINECA – cod."87ab4f1b-b6c3-5ad8-a53d-fa0edc218b1, come da registro piattaforme certificate consultabile sul sito ANAC a link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;

Ritenuto quindi opportuno:

- per questa amministrazione, avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale "U-BUY" - Piattaforma di E-Procurement di CINECA;
- che il CIG identificante la presente procedura è stato acquisito tramite la Piattaforma "U-BUY" - Piattaforma di E-Procurement di CINECA;

Evidenziato che l'Operatore Economico SOL S.p.A con sede in Via Gerolamo Borgazzi, 27 – Monza , P.IVA: 00771260965, Cod. Fisc. 04127270157 ha trasmesso i seguenti documenti:

- DGUE;
- Dichiarazioni integrative al DGUE;
- Patto di integrità SZN (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 30-04-2024),
- Tracciabilità dei pagamenti;
- Schema di Accordo Quadro da completare e sottoscrivere digitalmente dopo l'adozione del presente provvedimento e previa acquisizione della garanzia definitiva e dell'attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo;

Dato atto che:

- l'importo del presente affidamento, essendo inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- l'art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 €, si debba procedere ad affidamento diretto;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerato che:

- in relazione al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, il RUP dà atto che la scelta dell'operatore economico risulta conforme ai principi del Codice, tenuto conto della specificità della fornitura, della necessità di garantire continuità, sicurezza e tempestività nell'approvvigionamento di prodotti criogenici destinati ai laboratori dell'Ente, della congruità del preventivo acquisito e

dell'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice. Si dà altresì atto che, successivamente ai precedenti affidamenti in favore di SOL S.p.A., l'Ente ha provveduto ad affidare analoghe forniture anche ad altro operatore economico, circostanza che esclude la reiterazione sistematica dell'affidamento al medesimo contraente e conferma il rispetto delle finalità sottese al principio di rotazione. La scelta è altresì coerente con l'interesse dell'Ente a disporre di un fornitore qualificato, in grado di garantire standard tecnici adeguati e risposte tempestive in caso di urgenza;

- che il RUP ha sottoscritto apposita "Dichiarazione assenza Incompatibilità";
- il codice CIG dell'affidamento è CIG: BC49D77EDE;
- il CPV è: **24111800-3** Gas liquefatti;

Preso atto che la procedura è finanziata con i fondi Istituzionali;

Reso noto che, nei documenti richiesti e trasmessi dall'O.E.:

- a) il legale rappresentante della società sopra citata ha dichiarato ai sensi del TU 445/2000 e smi:
 - l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - la regolarità ai fini DURC;
 - il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. del c.d. Pantouflage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- b) il legale rappresentante della società sopra citata ha sottoscritto il Patto di Integrità della SZN (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 30-04-2024);

Reso ancora noto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010 per la quale il rappresentante della società sopra citata ha presentato Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà;

Considerato che il RUP, successivamente, ha provveduto a riscontrare, ex art. 99 del D.Lgs n. 36/2023, in capo alla società SOL S.p.A. attraverso il sistema FVOE 2.0, senza che sia emersa alcuna irregolarità, le seguenti situazioni:

- insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, come risulta dai certificati del Casellari Giudiziali;
- annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 02-07-2026 in cui sono presenti esclusivamente i cambi di Direzione Tecnica che non integrano cause di esclusione;
- insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01 alla data del 02-07-2026;
- insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, come risulta dalla certificazione di regolarità fiscale, rilasciata in data 23-06-2026;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da visura camerale del 02-07-2026;
- verifica trasmissione rapporto informativo disabili e parti di genere;
- iscrizione alla white list del Ministero degli Interni;

- insussistenza di carichi fiscali pendenti;
- nulla osta antimafia, non obbligatorio riguardo all'importo dell'affidamento inferiore a euro 150.000,00, ma comunque presente nel FVOE richiesto per affidamento di altra Stazione Appaltante ma comunque acquisito agli atti senza obbligo di richiesta della comunicazione antimafia;
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale dello Schema di Accordo Quadro e scambio mediante PEC tramite piattaforma U-Buy, con indicazione della data di avvio dell'esecuzione, dopo la trasmissione da parte dell'O.E. della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% del valore massimo dell'Accordo Quadro (euro 4.496,00), salvo motivata riduzione o esonero nei casi consentiti, e dell'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sul contratto ai sensi della tabella A contenuta nell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, pari ad euro 40,00;

Vista la Delibera ANAC n° 262 del 20 giugno 2023 in cui è riportato, in particolare, al punto 3.2 che Il FVOE consente, altresì:

- *OMISSIS c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;*
- *il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);*

Considerato inoltre che è stata verificata la regolarità del DURC (Numero Protocollo INPS_50765383);

Dato atto che, prima dell'emissione del primo Ordinativo Applicativo, il RUP, in raccordo con il Referente tecnico e con il RSPP, verificherà la sussistenza di rischi interferenziali connessi alle attività di trasporto, scarico, movimentazione, eventuale travaso/rabbocco e accesso ai punti di utilizzo, adottando, ove necessario, il DUVRI o le misure/procedure di coordinamento richieste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Preso atto che, in considerazione della natura della fornitura, non si procede alla nomina del Responsabile per la fase di esecuzione, in quanto le relative funzioni sono svolte dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto opportuno:

- di individuare quale Referente amministrativo del contratto la Dott.ssa Elena Lopresti, incaricata della gestione amministrativo-contabile dell'Accordo Quadro, del monitoraggio dell'importo massimo contrattuale, della predisposizione e formalizzazione degli ordinativi applicativi tramite il sistema ufficiale dell'Ente/U-Buy o protocollo/PEC, della verifica della documentazione amministrativa, del supporto alle attività di liquidazione delle fatture e dei rapporti amministrativi con l'operatore economico, in raccordo con il Responsabile Unico del Progetto;
- di individuare quale Referente tecnico della fornitura il Sig. Alessandro Manfredonia, incaricato del coordinamento operativo delle consegne, della verifica quantitativa e qualitativa delle forniture, della gestione dei rapporti operativi con l'Affidatario e della predisposizione delle attestazioni di regolare esecuzione delle singole forniture, quale presupposto per la fatturazione e la liquidazione, fermo restando il coordinamento del Responsabile Unico del Progetto;

Evidenziato che:

- la fatturazione elettronica dovrà avvenire esclusivamente a seguito della regolare esecuzione delle singole forniture e dovrà riportare il riferimento all'Accordo Quadro, al relativo ordinativo applicativo, al CIG, alle quantità fornite, ai prezzi unitari applicati e a ogni ulteriore informazione richiesta dalla normativa sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Eventuali fatture riepilogative periodiche saranno ammissibili solo se riconducibili in modo analitico ai singoli ordinativi/DDT e alle relative attestazioni di regolare esecuzione;
- I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge ordinariamente applicabili alle Pubbliche Amministrazioni e, comunque, previa verifica della regolarità della fornitura, della correttezza della documentazione contabile, della regolarità contributiva dell'operatore economico e della tracciabilità dei flussi finanziari. Non si intendono recepite eventuali condizioni dell'offerta economica difformi, quali termini di pagamento a 60 giorni, se non espressamente richiamate e motivate negli atti contrattuali;
- l'Accordo Quadro conterrà apposita clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Vista la L. 241/1990;

Visto il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Vista la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DETERMINA

1. di approvare le premesse e la motivazione sopra riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di azoto liquido e ghiaccio secco destinati alle esigenze istituzionali e scientifiche della Stazione Zoologica Anton Dohrn;
3. di affidare direttamente a SOL S.p.A., con sede in Via Gerolamo Borgazzi, 27 – Monza , P.IVA: 00771260965, Cod. Fisc. 04127270157, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di azoto liquido e ghiaccio secco, mediante la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto legislativo, alle condizioni tecniche ed economiche risultanti dal Capitolato Tecnico e dal preventivo acquisito;
4. di dare atto che la presente decisione di contrarre e contestuale affidamento è adottata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e individua l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e le verifiche dei requisiti;
5. di stabilire che il valore massimo dell'Accordo Quadro è pari a euro **89.920,00** oltre IVA, comprensivo della prima annualità e delle eventuali tre annualità di rinnovo, e che tale importo costituisce esclusivamente limite massimo potenziale e non obbligo di acquisto;
6. di stabilire che l'Accordo Quadro avrà durata iniziale di dodici mesi, con facoltà della Stazione Zoologica Anton Dohrn di disporre fino a tre rinnovi annuali espressi e non automatici, ciascuno della durata di dodici mesi, fino ad una durata massima complessiva di quarantotto mesi;

7. di precisare che i rinnovi annuali saranno subordinati alla regolare esecuzione delle prestazioni, alla permanenza dell'interesse pubblico, alla convenienza economica, all'assenza di strumenti di acquisto sopravvenuti più convenienti o obbligatori e alla disponibilità delle risorse di bilancio, e dovranno essere disposti mediante appositi provvedimenti;
8. che Il valore economico dell'Accordo Quadro è stato determinato sulla base:
 - del fabbisogno annuale stimato dai laboratori dell'Ente, riportato nell'Allegato 1;
 - dei prezzi unitari contenuti nell'Offerta SOL S.p.A. n. SCT/FB/26 del 1° luglio 2026;
 - della durata massima prevista dell'Accordo Quadro:

In particolare, l'offerta economica prevede:

 - **Azoto liquido:** € 1,40/litro oltre IVA;
 - **Ghiaccio secco:** € 1,60/kg oltre IVA;

prezzi comprensivi delle spese di trasporto e consegna presso le sedi della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Sulla base del fabbisogno annuale stimato dall'Ente:

Prodotto	Quantità annua	Prezzo unitario	Totale
Ghiaccio secco	5.300 kg	€ 1,60	€ 8.480,00
Azoto liquido	10.000 litri	€ 1,40	€ 14.000,00
Totale annuale			€ 22.480,00

Il valore massimo dell'Accordo Quadro, determinato su quattro annualità complessive (una iniziale e tre eventuali rinnovi), è pertanto pari a: **€ 89.920,00 oltre IVA**. Tale importo costituisce esclusivamente il limite massimo potenzialmente affidabile e **non determina alcun obbligo di acquisto** né attribuisce all'operatore economico alcun diritto al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;

9. di autorizzare, per la prima annualità, il valore massimo ordinabile di euro 22.480,00 oltre IVA, pari a euro 27.425,60 IVA inclusa, impegnando allo stato la quota di competenza dell'esercizio 2026 pari a euro 11.200,00 oltre IVA, per complessivi euro 13.664,00 IVA inclusa, sul Conto COAN CA.C.1.02.01.02.010 - Materiale di consumo per laboratorio, alla scrittura n. 5511 del 07-07-2026; la restante quota della prima annualità contrattuale, ricadente sull'esercizio 2027, sarà oggetto di successiva imputazione contabile prima dell'emissione dei relativi ordinativi applicativi;
10. di dare atto che gli eventuali impegni relativi alle annualità successive non sono assunti con il presente provvedimento e saranno adottati, se del caso, con separati atti, subordinatamente alla disponibilità finanziaria e all'esercizio della facoltà di rinnovo;
11. di approvare il Capitolato Tecnico, lo Schema di Accordo Quadro e il preventivo quali atti della procedura, precisando che, in caso di contrasto, prevalgono la Determina, lo Schema di Accordo Quadro e il Capitolato Tecnico rispetto all'offerta economica, con particolare riferimento ai tempi di consegna, alle modalità di ordinazione, alla fatturazione e ai termini di pagamento;
12. di dare atto che il CIG è stato acquisito dal RUP tramite la piattaforma U-Buy Cineca interoperabile con la Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'ANAC;
13. di dare atto che sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti dell'operatore economico SOL S.p.A. tramite FVOE 2.0, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, e che il RUP attesta la pertinenza, la validità temporale e l'utilizzabilità, per la presente procedura, delle certificazioni eventualmente riutilizzate tramite FVOE entro i relativi termini di validità;

14. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Raffaele Sepe, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
15. di individuare quale Referente amministrativo del contratto la Dott.ssa Elena Lopresti incaricata della gestione amministrativo-contabile dell'Accordo Quadro, del monitoraggio dell'importo massimo contrattuale, della predisposizione degli ordinativi di fornitura, della verifica della documentazione amministrativa, del supporto alle attività di liquidazione delle fatture e dei rapporti amministrativi con l'operatore economico, in raccordo con il Responsabile Unico del Progetto;
16. di individuare quale Referente tecnico della fornitura il Sig. Alessandro Manfredonia incaricato del coordinamento operativo delle consegne, della verifica quantitativa e qualitativa delle forniture, della gestione dei rapporti operativi con l'Affidatario e della predisposizione delle attestazioni di regolare esecuzione delle singole forniture, fermo restando il coordinamento del Responsabile Unico del Progetto;
17. di demandare al RUP e agli uffici competenti tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la stipula dell'Accordo Quadro, la gestione degli ordinativi, le verifiche in fase di esecuzione, le comunicazioni alla BDNCP e gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
18. che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale dello Schema di Accordo Quadro e scambio mediante PEC tramite piattaforma U-Buy, con indicazione della data di avvio dell'esecuzione, dopo la trasmissione da parte dell'O.E. della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% del valore massimo dell'Accordo Quadro (euro 4.496,00), salvo motivata riduzione o esonero nei casi consentiti, e dell'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo sul contratto ai sensi della tabella A contenuta nell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, pari ad euro 40,00;
19. di disporre che l'Accordo Quadro non attribuisce all'Affidatario alcun diritto all'emissione di ordinativi fino al raggiungimento dell'importo massimo e che la Stazione Zoologica Anton Dohrn procederà agli acquisti esclusivamente in funzione delle effettive esigenze e delle disponibilità finanziarie;
20. di dare atto che il presente provvedimento costituisce decisione di contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e sostituisce ogni ulteriore provvedimento autorizzativo relativo alla presente procedura
21. di disporre la conservazione della documentazione della procedura nel fascicolo digitale della piattaforma U-Buy Cineca e negli archivi dell'Ente, secondo le disposizioni vigenti.

Il presente provvedimento:

- è trasmesso ai soggetti indicati in segno di conferimento dell'incarico;
- è trasmesso agli uffici amministrativi per il seguito di competenza.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere



MASSIMO FERDINANDO
FRANCESCO CAVALIERS
15.07.2026 16:22:19 GMT+02:00

